

Divisione - divisione ereditaria - effetti - diritto dell'erede sulla propria quota – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26051 del 10/12/2014

Comunione ereditaria - Vendita da parte di un coerede dell'unico bene compreso nella massa - Effetti - Subentro immediato dell'acquirente nella comunione - Fondamento.

Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26051 del 10/12/2014